



# Apollinaris

COMMENTARIUS IURIDICUS INSTITUTI UTRIVSQUE IURIS

12 | LXXXV | 2



Lateran University Press

## INDEX

<b>I. Apostolica</b>	
SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, <i>Decreta</i>	413
CRISTIAN BEGUS, <i>Adnotationes in Decreta</i>	445
<b>II. Studia</b>	
PAOLO GHERRI, Linguaggi, concetti e Diritto	467
DANIELA TARANTINO, <i>Instrumenta publica ed instrumenta privata: la Prova documentale nel Diritto canonico codificato e nella prassi rotale</i>	541
<b>III. Argumenta</b>	
GRZEGORZ ERLEBACH, Nuove competenze della Rota Romana in seguito al <i>motu proprio</i> “ <i>Quærit Semper</i> ”	587
MATTEO NACCI, L’anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le <i>Institutiones Iuris publici</i>	603
<b>V. Bibliographica</b>	
SIMON KASSAS, <i>Droits de l’homme et Islam</i> , Paris, 2011	625
IVAN SANTUS, <i>Il contributo della Santa Sede al Diritto internazionale. Dall’ingerenza umanitaria alla responsabilità di proteggere</i> , Padova, 2012	628

# L'anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le *Institutiones Iuris publici*<sup>1</sup>

MATTEO NACCI

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. Principali dati biografici. 3. L'insegnamento parigino e le *Institutiones Iuris publici*. 4. Conclusione.

SUMMARY 1. Introduction. 2. Biographical data. 3. The Parisian teaching and the *Institutiones Iuris publici*. 4. Conclusions.

## 1. INTRODUZIONE

Numerosissime pagine sono state scritte su Pietro Gasparri, elencandone le caratteristiche di giurista, di canonista, di grande motore propulsivo del Codice piano-benedettino, di guida dei più importanti Dicasteri della Curia Romana, di Cardinale Segretario di Stato di due Pontefici<sup>2</sup>. Questa circostanza

---

1 Conferenza tenuta presso la “*Domus Internationalis Paulus VI*”, in occasione della Giornata annuale di spiritualità organizzata dall’Arcisodalizio della Curia Romana (Roma, 19 novembre 2011).

2 Si veda, *ex multis*: F.M. TALIANI, *Vita del Cardinal Gasparri Segretario di Stato e povero prete*, Milano, 1938; PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il Cardinale Pietro Gasparri*, Roma, 1960; F. ROBERTI, *Il Cardinal Pietro Gasparri. L'uomo, il sacerdote, il diplomatico, il giurista*, in *Apollinaris*, XXIII (1960), 5-43; A. FOLCHI, *Il Cardinale Pietro Gasparri. Conferenza pronunciata a Camerino il 7 dicembre 1959*, Roma, 1960; G. SPADOLINI (cur.), *Il Cardinale Gasparri e la Questione romana (con brani delle memorie inedite)*, Firenze, 1972; A. MORONI (cur.), *Atti della tavola rotonda su: la figura storica del Card. Pietro Gasparri di Ussita*, tenuta nella Università di Macerata il 17 maggio 1973, Milano, 1977; G. FELICIANI, *Il Cardinal Gasparri e la codificazione del Diritto canonico*, in AA.VV., *Studi in onore di Gaetano Catalano*, II, Soveria Mannelli (CZ), 1998, 563-587; G. DALLA TORRE, *La vicenda poco nota delle Memorie del Cardinale Gasparri*, Roma, 2007; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e Modernità giuridica. I. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, 2008, 335-519; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e Modernità giuridica. II. Il Codex Iuris canonici*

mi ha indotto a pensare che pur essendo universalmente conosciuti i riferiti aspetti, può risultare meno noto uno di essi: il suo magistero parigino, presso l'*Institut Catholique* e, conseguentemente, le produzioni scientifiche ad esso collegate.

La scelta di trattare questo aspetto obbedisce a diverse motivazioni. Tra queste, non di poco conto è la facilità che ha rappresentato per me approfondire l'indagine storico-giuridica che ho compiuto, alcuni anni or sono, durante il reperimento dei materiali per l'elaborazione della tesi dottorale presso la Pontificia Università Lateranense, avente come tema lo *Ius publicum ecclesiasticum*<sup>3</sup>. Il motivo principale, però, è il contesto che qualifica questo nostro incontro da voi denominato "Giornata di spiritualità" presumendo cioè che la riflessione culturale che mi si chiede possa offrire spunti di crescita non meramente informativa ma, nella misura del possibile, di revisione di vita e del servizio intellettuale e giuridico che ci accomuna nella Chiesa.

In questo senso la figura del Gasparri, pur complessa e spesso discussa, credo che nel suo insieme risulti spiritualmente e intellettualmente stimolante. Ma non coglieremmo questo contributo profondo se dovessimo soffermarci in eccesso sul guadagno o sulla perdita che ha rappresentato per la vita della Chiesa la scelta della codificazione e dove l'opera del nostro risultò essenziale<sup>4</sup>. In termini spirituali (poiché su quelli tecnici sono stati scritti fii-

---

(1917), Milano, 2008, 906-917 e 923-981; P. GREINER, *Le Cardinal Gasparri et la Faculté de Droit canonique*, in *L'Année canonique*, L (2008), 233-237.

3 Si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del Jus publicum ecclesiasticum*, coll. *Corona lateranensis*, n. 40, Città del Vaticano, 2010.

4 Il fondamentale apporto conferito all'opera di codificazione del Diritto della Chiesa è riconosciuto dallo stesso Gasparri quando, durante una conferenza tenuta in occasione di un Congresso giuridico internazionale, si esprime in questi termini: «esaminato il corso della mia vita, io vedo chiaramente ciò che il Signore voleva principalmente da me, voleva cioè la mia cooperazione alla formazione del Codice di Diritto canonico, così necessario alla Chiesa e così desiderato da tutti. Quindi nella sua infinita misericordia mi concesse tutto ciò che si richiedeva per compiere questa ardua, molto ardua missione; e fin dalla mia infanzia a questo scopo diresse *fortiter et suaviter* tutti gli avvenimenti della mia vita fino a condurmi al posto di Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, ove solamente era possibile la compilazione del Codice canonico». P. GASPARRI, *Storia della codificazione del Diritto canonico per la Chiesa latina*, in PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRISQUE IURIS, *Acta congressus iuridici internationalis VII sæculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice iustiniano promulgatus*. Romæ 12-17 novembris 1934, IV, Romæ, 1937, 3-10, in part. 3-4. Il legame intimo fra Gasparri e il Codice piano-benedettino si comprende ancora meglio da un fatto personale, accaduto allo stesso ussitano, che egli ricorda nella prolusione poco sopra citata: «l'immane lavoro della codificazione non era terminato, ma era molto innanzi, quando io stanco di corpo e molto abbattuto di spirito mi recai a Castel Gandolfo al noviziato dei Rev. Padri Gesuiti per passarvi alcuni giorni [...]. Leggendo la vita del Card. Odescalchi [...], il quale rinunciò alla porpora per entrare nella Compagnia di Gesù, mi venne l'idea [...] di imitarne l'esempio. Tornato a

mi d'inchiostro), si può dire che rimarranno sempre come valori in tensione la volontà di contribuire alla certezza del Diritto, così importante per la vita della comunità e delle persone, e quella di non dilapidare inavvertitamente i valori di una tradizione nota per privilegiare le circostanze del caso concreto (orientamento preferito da coloro che puntavano sul riordinamento dello *Ius Decretalium* anziché verso una codificazione). Non coglieremmo nemmeno la cifra spirituale che ora ci interessa se privilegiassimo nella nostra riflessione un altro aspetto che, a differenza del precedente, risulta invece indiscutibile, vale a dire la sensibilità dell'autore contro i rischi inerenti la positivizzazione del Diritto, di cui è testimonianza eloquente la sua opera sulle fonti di ogni Canone<sup>5</sup>. Si tratta di uno strumento di primo livello per una interpretazione adeguata di ogni Norma alla luce della sua storia; anche su questo aspetto ritengo che esista una dottrina, specialmente rispetto al contributo che rappresenta il suo "*Tractatus canonicus de Matrimonio*"<sup>6</sup>.

Viceversa, il contributo di Gasparri nell'area dello *Ius publicum ecclesiasticum*, oltre ad essere meno noto nella sua originalità scientifica, rispecchia una sfida che allora come oggi, naturalmente con le peculiarità di ciascun contesto storico, sollecita risposte spiritualmente coraggiose e intellettualmente avvedute. Formulerei questa sfida come capacità di accettare un non agevole onere: quello di mediare tra i valori irrinunciabili della visione cristiana della vita e la loro traduzione giuridica secondo i segni dei tempi e le sensibilità esistenti al di fuori delle mura della Chiesa. Sul punto, la carità intellettuale di Gasparri, che non può essere considerato l'inventore dello *Ius publicum ecclesiasticum*, si può ritenere concentrata in uno sforzo certamente nuovo: quello di scoprire, in mezzo alle mutevoli condizioni della società civile, un "senso della giuridicità" comune tra Chiesa e comunità politiche; o, in altri termini, uno zelo apostolico raffinato per garantire la solidità istituzionale della missione della Chiesa con disponibilità inusitata a far evolvere le sue Istituzioni concrete.

---

Roma, mi recai dal Preposito Generale, il Rev. Padre Wernz [...] per pregarlo di ammettermi nella Compagnia. Il Padre Wernz certamente non si aspettava da me simile domanda, e guardandomi fisso e sorridente mi disse: "Io non l'ammetto e il Santo Padre non le darà il permesso". "Si potrebbe sapere il perché?". "Perché Vostra Eminenza deve terminare il Codice". "Ma il Codice lo terminerà un altro anche meglio di me". "No, se Vostra Eminenza non termina il Codice sino alla promulgazione pontificia *inclusive*, il Codice sarà abbandonato". "Allora devo rinunciare alla mia idea?". "Sì, vi rinuzi e procuri di spingere innanzi il lavoro del Codice". E così fu che rinunziai alla mia idea». P. GASPARRI, *Storia della codificazione*, 10.

5 Cfr. P. GASPARRI - I. SERÉDI, *Codicis Iuris canonici Fontes*, I-IX, Romæ, 1923-1949.

6 Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Matrimonio*, I-II, Romæ, 1932.

Concludo questa introduzione avvertendo che la scelta tematica che sto per proporre è tutt'altro che escludente. Il fatto di non addentrarci negli argomenti più noti, valorizzando il carico spirituale annesso al tema dello *Ius publicum ecclesiasticum*, non significa che i riferiti valori (sensibilità verso i segni dei tempi e zelo apostolico raffinato per distinguere tra istituzionalità e istituzioni) non siano ugualmente urgenti sugli altri settori giuridici, non escluse, anzi direi specialmente, le problematiche del Foro matrimoniale canonico verso le quali la maggioranza dei presenti è chiamata ad operare nella quotidianità.

## 2. PRINCIPALI DATI BIOGRAFICI

Prima di addentrarci nell'indagine dell'aspetto indicato, si impone un breve quadro biografico<sup>7</sup>. Pietro Gasparri nacque il 5 Maggio 1852 ad Ussita, un piccolo paese di montagna in Provincia di Macerata, Diocesi di Norcia. Dopo aver compiuto gli studi letterari, frequentato il primo anno di Filosofia e ricevuto gli Ordini minori al Seminario di Nepi, nel 1870 entrò al Seminario Romano dell'Apollinare, conseguendo la laurea in Filosofia (31 Luglio 1872) e in S. Teologia (24 Luglio 1876). Poco più di due anni dopo, l'11 Agosto 1879, ottenne anche la laurea in *utroque Iure*. Ordinato sacerdote il 31 Marzo 1877, lavorò presso la Segreteria del Cardinale Teodolfo Mertel<sup>8</sup>.

Gasparri si dedicò ben presto all'insegnamento del Diritto canonico, prima a Roma, presso il Collegio di *Propaganda Fide* e il Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare, poi in Francia, per ben diciotto anni (1880-1898), all'*Institut Catholique* di Parigi. Il 2 gennaio 1898 fu nominato Arcivescovo di Cesarea di Palestina da Papa Leone XIII ed inviato, dopo la consacrazione episcopale ricevuta il 6 Marzo 1898, quale delegato apostolico in Perù, Ecuador e Bolivia, incarico che ricoprì dal 1898 al 1901. Al ritorno dell'incarico diplomatico, il 23 Aprile 1901 ricevette l'Ufficio di Segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari e nel 1904 anche quello di

---

7 Un'accurata ricostruzione biografica di Pietro Gasparri è stata compiuta da R. ASTORRI - C. FANTAPPIÈ, "Pietro Gasparri", in ISTITUTO PER L'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Dizionario biografico degli Italiani*, LII, Roma, 1999, 500-507. Per comprendere la vastità di consensi accademici e scientifici del porporato di Ussita si veda, inoltre, il sentito e partecipato necrologio scritto dal Prof. Jemolo nella cui conclusione afferma: «il lutto della Chiesa è anche il lutto della cerchia dei giuristi» (A.C. JEMOLO, *Pietro Gasparri [necrologio]*, in *Rivista di Diritto privato*, IV [1934], n. 4, 3-4).

8 Sull'influenza esercitata nel giovane Gasparri dal Card. Teodolfo Mertel si veda: C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 366-374.

Segretario della Commissione per la codificazione del Diritto canonico. Fu creato Cardinale da San Pio X nel Concistoro del 16 Dicembre 1907.

A causa della morte inaspettata del Card. Domenico Ferrata, Segretario di Stato di Benedetto XV, il Pontefice conferì questo impegnativo compito a Gasparri che, fino al 1918, ricoprì anche il ruolo di Prefetto per il Palazzo Apostolico. Riconoscendogli una grande attività nel processo di codificazione, il Pontefice lo nominò Presidente della Commissione per l'interpretazione autentica del *Codex Iuris canonici*.

Il nuovo Pontefice, Pio XI, lo riconfermò in tutte le sue cariche e aggiunse, nel 1925, quella di Cardinale Prefetto della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari. Alla sua cospicua ed incessante attività diplomatica si deve la conclusione di importanti Concordati, specialmente la sottoscrizione, l'11 Febbraio 1929, dei Patti Lateranensi, fine di un lungo 'contenzioso' tra Santa Sede e Stato italiano scaturito nel 1870 con la "breccia di Porta Pia". Il porporato di Ussita, dopo una vita spesa al servizio della Chiesa ricoprendo incarichi fra i più onorifici ma allo stesso tempo gravosi di immense responsabilità, si spense a Roma il 18 Novembre 1934 e le sue spoglie mortali furono riportate nell'amato paese natale.

### 3. L'INSEGNAMENTO PARIGINO E LE *INSTITUTIONES IURIS PUBLICI*

Dai principali dati biografici si evince, dunque, che Pietro Gasparri fu al tempo stesso canonista, uomo di Curia, diplomatico e docente universitario. Per quanto concerne il mio odierno intervento, rientrando nel più ampio tema della manualistica di *Ius publicum ecclesiasticum* nel pensiero dei grandi canonisti curiali, cercherò di delineare il periodo storico della vita del porporato nel quale è docente di "Diritto pubblico ecclesiastico" a Parigi presso l'*Institut Catholique*<sup>9</sup>. La 'fase' dell'insegnamento parigino di Gasparri, si colloca, dal punto di vista cronologico, fra il 1880, anno in cui viene chiamato a Parigi per l'insegnamento di Diritto canonico all'*Ecole supérieure de Théologie*, e il 1898, quando fu inviato in Perù, Ecuador e Bolivia come delegato apostolico. A parte i primi due anni accademici (1880-1881 e 1881-1882), dedicati all'insegnamento delle Istituzioni canoniche, dal 1882 il canonista marchigia-

---

9 Per quanto riguarda gli insegnamenti tenuti da Gasparri negli anni parigini, si veda: C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 383-384.



no insegna Testo canonico e, dall'anno accademico 1884-1885 fino al 1895-1896, un corso di Diritto pubblico ecclesiastico. Tale disciplina, introdotta come materia obbligatoria nel *curriculum studiorum* del Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare già quattro anni prima, lo diventa anche all'*Institut Catholique* di Parigi per volere di Pietro Gasparri.

Durante lo svolgimento dei corsi parigini il docente dagli italici natali scrive alcuni appunti che costituiranno, dopo personali rielaborazioni e miglioramenti in concomitanza con lo svolgersi delle lezioni, un manuale dal titolo "*Institutiones Iuris publici*" la cui pubblicazione, recante una presentazione di Pio Fedele, risale solamente ai primi anni del ventesimo secolo<sup>10</sup>. Questo libro, segno tangibile del suo *munus docendi*, dal punto di vista organizzativo si allinea alla struttura sistematica delle "*Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico*"<sup>11</sup> di Cavagnis<sup>12</sup> ed è diviso in tre libri: *De societate in genere*, *De societate civili*, *De societate ecclesiastica*<sup>13</sup>. La divisione delle *Institutiones* in tre parti è spiegata in modo dettagliato nel cosiddetto *ordo tractationis*, intitolato dall'autore "*Ordo quem nos sequimur*"<sup>14</sup>, sul quale, dal punto di vista 'spirituale', vale la pena segnalare la testimonianza di fedeltà alla

10 Cfr. P. GASPARRI, *Institutiones Iuris publici*, (P. FEDELE, pres.), Milano, 1992.

11 F. CAVAGNIS, *Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico*, Roma, 1886. Per quanto riguarda l'attività scientifica giuspubblicistica di Cavagnis si rinvia a: M. NACCI, *Origini*, 80-117.

12 A sua volta Cavagnis si era riferito, per la suddivisione interna dell'opera, agli esponenti della cosiddetta 'Filosofia sociale', nelle opere dei quali è chiara la tripartizione della materia così come proposta dal porporato di Ussita, cfr. M. LIBERATORE, *Institutiones philosophicæ*. III. *Ethica et Ius naturæ*, Romæ, 1869; T.M. ZIGLIARA, *Summa philosophica in usum scholarum*. III. *Philosophia moralis seu Ethica et Ius naturæ*, Parisiis-Lugduni, 1898.

13 Come giustamente afferma Fantappiè: «una tale impostazione superava la funzione apologetica assegnata dal Tarquini al concetto di Chiesa *societas perfecta* in quanto allargava l'oggetto del Diritto pubblico ecclesiastico al Diritto pubblico civile e permetteva di sviluppare una concezione organica della società, delle Istituzioni e dello Stato basata sul Diritto naturale classico e cristiano» (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 407).

14 P. GASPARRI, *Institutiones*, 24: «*hæc nostra elementa in tres libros dividimus. Primus est de societate in genere. Nam multæ sunt notionēs, et doctrinæ, quæ pertinent ad societatem in genere, quas proinde Ius publicum civile aut ecclesiasticum supponit. Putavimus igitur ad claritatem conferre, si eas in primo libro distincto breviter exponeremus. Alter est de societate civili. Tertius de societate ecclesiastica. Quilibet liber habebit suas subdivisiones. Equidem difficultates occurrent multæ et graves. Ad scopulos evitandos et naufragium in re tanti momenti, præ oculis semper habebimus tamquam lucernam in caliginoso loco Magisterium Ecclesiæ, illudque, prouti quisque debet, fideliter sequemur. Hoc Magisterium continetur præsertim in encyclicis Mirari vos 15 Aug. 1832 Gregorii XV, Quanta cura cum adnexo Syllabo 8 Dec. 1864 Pii IX, Immortale Dei 1 Nov. 1885 Leonis XII, Libertas 1888 eiusdem Pontificis. Cit. encyclica Immortale Dei Leonis XII, quo sospite gaudemus, continet præ ceteris aliis synopsis pleniorē miro ordine et claritate expositam totius doctrinæ traditionalis Ecclesiæ de Iure publico. Hæc nostra elementa, favente D.O.M., non erunt nisi commentarium huius encyclicæ. Has omnes encyclicas habes in Allegatis in fine libri III*».



Chiesa che espressamente si propone il nostro, senza sminuire l'autonomia scientifica della sua opera, anzi ritenendo tale fedeltà una garanzia di scientificità. Già nella descrizione del 'piano di lavoro', infatti, avverte il lettore che per evitare un "naufragio scientifico" sarà tenuto in grande considerazione il *Magisterium Ecclesiae*, in particolare alcuni documenti, elemento essenziale e 'luce' sicura nel complesso e talvolta poco chiaro *systema* del Diritto pubblico ecclesiastico.

Oltre al Magistero della Chiesa, all'interno delle *Institutiones Iuris publici* Gasparri, sulla base degli insegnamenti del suo maestro del Seminario Romano Alessandro Biondi<sup>15</sup>, si preoccupa di riferirsi anche al pensiero sia dei filosofi antichi – spesso fa riferimento al trattato "*De politica*" di Aristotele<sup>16</sup> e, addirittura, lo cita in apertura del suo manuale<sup>17</sup> – sia di quelli moderni quali Hobbes, Pufendorf, Grozio, Rousseau, De Montesquieu e Rosmini<sup>18</sup>. Importanti richiami sono fatti in riferimento alle speculazioni teologiche di San Tommaso d'Aquino, Francisco Suárez<sup>19</sup> e Roberto Bellarmino<sup>20</sup>, nonché alle elaborazioni teoriche dei più importanti giuspubblicisti, quali Cavagnis, Tarquini, Liberatore e Moulart<sup>21</sup>.

15 Cfr. A. BIONDI, *Juris publicis naturalis elementa*, Romæ, 1859. Si veda, inoltre: R.M. PIZZORNI, *L'Abate Alessandro Biondi (+1874) e la sua opera tomista "Juris publici naturalis elementa"*, in *Aquinas*, VIII (1965), 423-428.

16 Gasparri, sul trattato *De politica* di Aristotele, afferma che il filosofo «*scripsit tractatum De politica in 8 libros, in quo primus omnium scientifica forma Ius publicum civile exponit, ac proinde merito habetur tamquam parens huius quoque Scientiæ. In hoc opere philosophus semina illius Scientiæ iacit, quam ipse appellat Chrématistica, et nostris diebus dicitur (Economia politica (lib. I, cap. 2, sequ.). [...] Hic tractatus est veluti fons ex quo alii omnes publicistæ hauriunt, et hauserunt. Scientia Iuris publici civilis eo facilius philosopho fuit quo ipse omnes fere constitutiones civiles suo tempore vigentes ad examen revocaverat*» (P. GASPARRI, *Institutiones*, 14-15).

17 Partendo da un'analisi etimologica nel trattare il termine 'ius', l'autore cita l'Etica di Aristotele affermando che «*Juxta Aristotelem, 5 Ethic., cap. 1, hoc vocabulum derivatur a iussu, quasi ius idem sit ac iussum Superioris*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 3.

18 P. GASPARRI, *Institutiones*, 17-21. Per chiarezza nei confronti del lettore, è opportuno osservare che Rosmini non viene citato nelle pagine indicate nella presente nota – a differenza di Hobbes, Pufendorf, Grozio, Rousseau, De Montesquieu che sono citati sia nelle pagine 17-21 sia in altri momenti –, ma in altre parti delle *Institutiones* come, ad esempio, a p. 73 quando, trattando del fine dello Stato, cita la celeberrima opera del filosofo di Rovereto avente ad oggetto la società e i suoi fini (cfr. A. ROSMINI SERBATI, *La società e il suo fine*, Milano, 1839, lib. II, cap. III) per dire che egli «*putat finem Status esse satisfactionem*» (P. GASPARRI, *Institutiones*, 73).

19 F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612. Per una pregevole traduzione spagnola si veda: F. SUÁREZ, *Tratado de las Leyes y de Dios legislador en diez libros*, (L. VELA SÁNCHEZ - J.R. EGUILLOR MUNIOZGUREN, cur.) reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra 1612, Madrid, 1967-1968.

20 Cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 15-16.

21 Cfr. *ivi*, 21-24.

Dopo aver definito il concetto di “diritto” come «*facultas moralis agendi inviolabilis*»<sup>22</sup> e stabilito che i soggetti del diritto sono tutti coloro che posseggono la facoltà morale d’agire<sup>23</sup>, l’autore cerca di individuare cosa sia lo *Ius publicum* partendo dalla suddivisione del Diritto in *naturale* ed *acquisitum*<sup>24</sup>; *perfectum* ed *imperfectum*<sup>25</sup>; *ius in re* e *ius ad rem*<sup>26</sup> e, infine, per quel che interessa maggiormente il nostro studio, in *privatum* e *publicum*. In concreto, ciò che ci preme segnalare è l’affermazione secondo la quale la Scienza del Diritto pubblico e quella del Diritto privato sono due specie distinte e, inoltre, che la seconda è subordinata alla prima<sup>27</sup>.

Determinata la distinzione fra Diritto pubblico e privato e, conseguentemente, la superiorità della Scienza giuspubblicistica rispetto a quella giusprivatistica, viene specificato l’oggetto del Diritto pubblico: la società perfetta. Gasparri afferma, infatti, che le società perfette di cui tratta lo *Ius publicum* sono due, quella civile e quella ecclesiastica; di conseguenza duplice è il Diritto pubblico, civile ed ecclesiastico<sup>28</sup>. Dal punto di vista delle Fonti, quella del Diritto pubblico civile è il Diritto naturale, così come esplicitato dalla Chiesa<sup>29</sup>, mentre la Fonte del Diritto pubblico ecclesiastico è la Rivelazione così come proposta dal Magistero infallibile della stessa<sup>30</sup>. Le tesi del Diritto pubblico ecclesiastico, per il nostro, si ritrovano espressamente enunciate nella Sacra Scrittura, nella Rivelazione e nella Tradizione ecclesiastica oppure sono ricavabili da quelle<sup>31</sup>. La *recta ratio*, inoltre, in rapporto alla *fides*<sup>32</sup> serve

22 *Ivi*, 4.

23 «*Ex dictis apparet subiectum Iuris, proprie loquendo, esse tantum ens naturæ intelligentis Deum, Angelos, homines; animalia enim irrationabilia nequeunt evidenter habere hanc facultatem moralis agendi inviolabilem*». *Ibidem*.

24 Cfr. *ivi*, 8.

25 Cfr. *ivi*, 8-10.

26 Cfr. *ibidem*.

27 «*Cum igitur obiectum utriusque Iuris sit distinctum, cumque Scientiæ specificentur ex eorum obiecto formali, sequitur Scientias Iuris publici et Iuris privati esse species distinctas, licet altera sit primæ subordinata*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 11.

28 «*Ergo duplex est Ius publicum, civile et ecclesiasticum*». *Ivi*, 11.

29 «*Fons Iuris publici civilis est Ius naturale, attentis Ecclesiæ declarationibus*». *Ivi*, 12.

30 «*Ecclesiastici est revelatio quæ partialiter in Scripturis, totaliter in traditione continetur; revelatio autem proponitur per Magisterium infallibile Ecclesiæ*». *Ibidem*.

31 «*Plures veritates Iuris publici ecclesiastici habentur directe in Revelatione; aliæ continentur logice in illis sicuti conclusio in præmissis, quas proinde recta ratio deducit; [...] fieri potest ut nonnulla problemata Iuris publici ecclesiastici nullo modo per Revelationem soluta esse videantur: quorum solutio proinde repetenda erit a Iure naturali, ex motivis conveniente, utilitatis, necessitatis*». *Ibidem*.

32 Il rapporto tra *fides* e *ratio*, sostanzialmente, è quello che viene determinato, durante il Concilio Vaticano I, dalla Costituzione dogmatica “*Dei Filius*” sulla fede cattolica del 24 Aprile 1870 (cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM I, *Constitutio dogmatica de fide catholica: Dei Filius*, in H.

ad integrarla quando i dati della Rivelazione non forniscono soluzioni dirette e chiare; funge da strumento di verifica mediante la dichiarazione, conferma ed esposizione in forma scientifica delle verità rivelate; è fondamentale, infine, per conoscere la società civile e per determinare le relazioni giuridiche tra essa e la Chiesa<sup>33</sup>. Stabilita una connessione strutturale di tal maniera, non stupisce l'affermazione secondo la quale «*Ius publicum ecclesiasticum specie non distinguitur a tractato dogmatico de Ecclesia*»<sup>34</sup>.

La conseguenza immediata di questa asserzione è che la trattazione metodologica dello *Ius publicum ecclesiasticum* –in virtù di questa ‘non-distinzione’– non si differenzia da quella della Teologia dogmatica propria dei trattati “*De Ecclesia*”, pur avendo il primo un oggetto più limitato rinvenibile nella determinazione delle potestà e del soggetto detentore di tali potestà nella Chiesa<sup>35</sup>. Non stupisce, allora, che Gasparri affermi che se esistono differenze fra le due Discipline dal punto di vista espositivo, esse sono esclusivamente accidentali<sup>36</sup>. Sono evidenti, a tal proposito, le distanze dal Cavagnis –che determina una differenza fra Diritto pubblico ecclesiastico e Teologia<sup>37</sup>–, quando il nostro afferma che le due Discipline non solo sono identiche dal punto di vista contenutistico ma anche relativamente allo scopo per cui le verità rivelate, che fanno parte del ‘bagaglio conoscitivo’ tanto del teologo quanto del giurista, servono sia per un atto di fede interna, sia per l’azione esterna della Chiesa<sup>38</sup>. Lo *Ius publicum ecclesiasticum*, in conclusione, coincidente con la Teologia dogmatica in ordine alle Fonti, al metodo e al fine trova la base della sua ‘sussistenza formale’ nella necessità di rendere ragione credibile della missione, sminuendo l’esigenza di confutare direttamente gli errori che turbano le società civili<sup>39</sup>.

---

DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, [P. HÜNERMANN, cur.] Bologna, 2009, nn. 3000-3045).

33 «*Recta ratio potest declarare ipsas revelata veritates, confirmare et scientifico ordine inter se disponere; [...] tandem, ut relationes iuridicæ inter Ecclesiam et civilem societatem determinentur, necesse est ut civilem societatem dignoscamus*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 12.

34 Cfr. *ivi*, 13.

35 «*Sane hic omnia exponit, quæ ipsam Ecclesiam Iure divino spectant, originem, finem, naturam, potestatem, subiectum potestatis [...] et suas theses demonstrat locis theologicis. Si nonnulli auctores aliqua omittunt, id est ipsorum vitium, aut ob scholasticas necessitates. Illud vero, si stricte suum obiectum aggreditur, agit de potestate, et subiecto potestatis in Ecclesia, ponit easdem theses et demonstrat ex iisdem locis theologicis; si latiori modo procedit, exponit ea omnia, quæ tractatus dogmaticus de Ecclesia ex iisdem Fontibus. Igitur in primo casu Ius publicum ecclesiasticum est pars huius tractatus in altero differt tantum nomine*». *Ibidem*.

36 *Ibidem*.

37 *Ibidem*.

38 *Ibidem*.

39 P. GASPARRI, *Institutiones*, 13-14: «*tandem Scientia Iuris publici est nedum opportuna, sed nostris*

Vediamo ora, una volta individuate le linee guida della struttura del manuale del Gasparri contenute nei “*Prolegomena*”, le componenti principali di ciascuno dei tre libri. Nel primo libro, intitolato “*De societate in genere*”, tratta della società descrivendone l’origine<sup>40</sup>, spiegando le diverse tipologie<sup>41</sup>

---

*diebus prorsus necessaria. Nam ad civile quod attinet, penes nostras nationes omnes docti, et indocti, iudicium de politicis quæstionibus proferre non dubitant verbis aut scriptis. Et quotnam et quanti errores circumferuntur, qui societates civiles agitant! Quoad ecclesiasticum ad rem ait Liberatore (Du droit publique ecclesiastique. Préface): “L’hérésie de notre temps est la negation de la souveraineté de l’Église ou plutot de Christ, dont l’Église, ou plutot de Christ, dont l’Église est le Royaume. Les adorateurs du siècle voudraient reduire cette reine des nations à la condicon de servante. C’est un horreur que le lire sur ce sujet les faux principes, les déductions illogiques, les théories absurdes, qui chaque jour sont débittés dans les livres, dans les journaux, dans le cercles politiques, dans le Parlément. On nie à l’Église la nature de vrai Empire, quoique sur le terrain religieux, on lui interdit l’exercice des pouvoirs publiques, on exclut son influence de tout ordre social extérieur. A piene lui est laissé un asyle dans l’invisible sanctuaire de la conscience individuelle, espérant puis de la chasser de là même par libre pensée”. Ipsæ ephemerides catolicæ quandoque aliud humani patiuntur; nam scriptores, vel quia tempus ipsis deest vel quia Scientia Iuris publici ecclesiastici non apprime callent, vel per excessum peccant, vel per defectum, aut theoriam liberam nomine Ecclesiæ inculcant, aut damnant. Quæ cum ita sint, maxime interest omnes quidem, sed præsertim clericos Iura Status et Ecclesiæ apprime dignoscere, quæ tradit Ius publicum, civile et ecclesiasticum».* Come giustamente afferma Fantappiè: «una così forte riduzione della portata metodologica del *Ius publicum ecclesiasticum* si comprende solo nella più generale prospettiva di concepirlo come una partizione del *Ius publicum*. Non a caso Gasparri, interrompendo l’ormai consolidata tradizione scientifica del Soglia, del Tarquini e del Cavagnis, sceglie di denominare il suo manuale *Institutiones Iuris publici*, eliminando la specificazione *ecclesiastici* solitamente aggiunta. Nel suo disegno, la difesa “*ad extra*” dei diritti della Chiesa non costituisce più un segmento parziale della costruzione canonistica, ma va inquadrata e inserita nella confutazione del “nuovo Diritto pubblico” d’origine contrattualista o legittimista e nella rifondazione dell’ordine complessivo della società auspicato da Leone XIII. In tal senso Gasparri si ricollega alla comune tradizione dei moralisti e dei canonisti dell’età moderna che –in linea con i principi della seconda Scolastica, ed in specie del trattato del Suárez– considera l’Ordinamento canonico come una partizione del *De Legibus* e quindi lo inserisce in uno schema unitario e ordinante da ricondurre, insieme con ogni altra specie di Legge umana, alla *Lex æterna*, come sua causa esemplare ed efficiente. Le relazioni tra i diversi ordini trovano la loro ricomposizione nella prospettiva dell’unico autore della *Lex naturæ* e della *Lex gratiæ*, Dio, il quale, mediante suo Figlio, il divino Fondatore della Chiesa, investe i detentori della giurisdizione ecclesiastica, in modo speciale Pietro, dell’autorità necessaria per costituire sulla terra la Chiesa mediatrice della salvezza» (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, I, 410-411). Proprio per questi motivi, «il manuale del Gasparri si contraddistingue per almeno due motivi. Perché fonda la plausibilità del Diritto pubblico sia civile che ecclesiastico sulla concezione tomista e perché, se non lo risolve nella Teologia, certo lo ricongiunge strettamente ad essa. Ne esce una costruzione giuridica complessiva unitaria ma al tempo stesso articolata, dove il Diritto naturale fornisce una base comune imprescindibile per le due “*societates perfectæ*”, e dove il Diritto canonico positivo viene ridefinito in funzione della vita interna della Chiesa. Il *Ius publicum ecclesiasticum* viene riportato nell’alveo del *Ius publicum*, piuttosto che in quello del *Ius canonicum*. Ciò avrà un importante riflesso sull’architettura del Codice pio-benedettino nel senso che Gasparri, cui sarà affidato il coordinamento dei lavori, escluderà fin dall’inizio la bipartizione Diritto pubblico/Diritto privato» (Ivi, 411).

40 Per quanto concerne il concetto di ‘*societas*’, Gasparri riprende la definizione di Tarquini secondo la quale essa è una «*multitudo hominum ea ratione coëuntium ut collatis viribus media sibi comparent ad certum communemque finem assequendum*» (C. TARQUINI, *Iuris ecclesiastici publici institutiones*, Romæ, 1881, 3).

41 «*Si omnes instiusmodi societates attente considerentur, patebit sequentes divisiones admittere: 1)*

e individuandone i diritti fondamentali<sup>42</sup>. Il punto centrale è l'affermazione secondo la quale ogni società ha il diritto di possedere tutti quei mezzi necessari al conseguimento del proprio fine<sup>43</sup>. Specificamente, la società possiede uno *ius in bona temporalia* e la *potestas socialis*. Circa il primo, la proprietà o dominio è qualificabile come quel diritto di possedere un bene «*ad exclusionem aliorum*»<sup>44</sup>. La potestà sociale, invece, è definita come il diritto di dirigere i consociati verso un fine comune<sup>45</sup>; a questo diritto corrisponde, da parte dei consociati, un dovere di obbedienza nei confronti delle Leggi proprie della società<sup>46</sup>. Tale obbligazione –allorché il soggetto voglia permanere all'interno della società– si profila come assoluta, nei casi in cui si faccia riferimento ad una società obbligatoria; ipotetica, invece, quando si tratta di una *societas* di tipo amicale<sup>47</sup>.

Nella prospettiva di sottolineare quel comune senso della giuridicità, l'autore dedica il secondo libro delle *Institutiones* alla società civile, asserendo che essa viene denominata anche *Status* o, secondo gli antichi, *civitas* o *civilis societas*<sup>48</sup>. Distingue tra Nazione, Patria e Stato<sup>49</sup>, considerando quest'ultimo

---

*naturalis e supernaturalis; 2) suprema e subalterna; 3) perfecta ed imperfecta; 4) publica e privata; 5) persona moralis proprie dicta e collectio personarum physicarum; 6) obbligatoria seu necessaria e libera seu voluntaria; 7) organica e inorganica; 8) aequalis e inaequalis; 9) amicalis e iuridica; 10) personalis tantum e personalis simul et territorialis; 11) particularis e universalis; 12) licita e illicita». P. GASPARRI, *Institutiones*, 33-39.*

42 Cfr. *ivi*, 27-67.

43 «*Societas ius habet ad media licita pro consecutione finis, salvo iure superioris societatis*». *Ivi*, 53.

44 Cfr. *ivi*, 55.

45 «*Potestas socialis in genere est: ius dirigendi socios ad finem*». *Ivi*, 63.

46 «*Huic iuri respondet in sociis obligatio oboediendi iuxta naturam et statuta societatis*». *Ibidem*.

47 «*Haec obligatio est absoluta, si agitur de societate obbligatoria, et hypothetica, si agitur de societate amicali, nempe si socius vult in societate permanere*». *Ibidem*.

48 «*Societas civilis dicitur etiam Status a verbo stare, quia sua natura perpetua est. Appellatur etiam, praesertim apud antiquos, civitas, quasi civium unitas, et exinde civilis societatis. Unde vocabulum civitas non solum significat urbem, sed ipsam civilem societatem, cuius urbs est pars. Et civis nedum dicitur ille qui est persona iuridica in urbe, sed etiam ille qui est persona iuridica in Statu*». *Ivi*, 71.

49 «*Notio Status non est confundenda cum notione Nationis. Sane Natio, si vi nominis insistamus, significant eosdem natos; describi autem potest: populus eiusdem sanguinis indolis, aspirationis et linguæ. Nimirum omnes homines habent eandem remotam originem ab Adamo vel a Noe. Sed multiplicatis et dispersis familiis in universam faciem terræ factum est ut populi ex diverso stipite procedant. Hinc omnes homines illius regionis determinatæ dicuntur habere eundem sanguine, diverum ab aliis, quia ex eodem proximo stipite proprio descendunt. Præterea isti homines habebunt propriam eandem indolem seu characterem, tum quia descendunt ab eodem proximo stipite, tum quia eandem regionem habitant, ac eandem educationem habent, idemque vitate genus. Hinc isti homines habebunt quoque easdem aspirationes, sicuti easdem necessitates. Et consequenter eadem lingua utentur, quia in iis circumstantiis specialis lingua naturaliter enascitur, quæ forte plures vulgares dialectus complectetur. Ita isti homines constituent veluti magnam quamdam familiam,*



come una società plurifamiliare che si dirige mediante mezzi esterni, ma sempre sotto la guida degli indirizzi divini, verso una comune felicità temporale<sup>50</sup>. Una volta offerta la definizione di Stato, ne vengono indicate le caratteristiche costitutive, per cui esso è una società naturale o piuttosto temporale, superiore nel suo ordine naturale, perfetta, obbligatoria, organica, ineguale, particolare-territoriale, perpetua e, infine, *persona moralis*<sup>51</sup>. Grazie agli abbondanti riferimenti alle opere di San Tommaso d'Aquino, Hobbes, Rousseau, Cavagnis e Leone XIII, Gasparri compie un'interessante indagine circa l'origine della società civile che ritrova nella 'natura' facendo proprio, sulla base delle speculazioni filosofiche di Aristotele, il concetto di *Status naturalis*<sup>52</sup>. Dopo di ciò, il nostro si concentra sui diritti che spettano alla società civile individuandone due fondamentali: lo *ius possidendi bona temporalia*<sup>53</sup>, sia mobili che immobili, e la *potestas civilis*<sup>54</sup>.

La raffinatezza giuridica e spirituale dell'autore lo induce a sostenere che rispetto allo *ius possidendi*, è necessario distinguere i beni in pubblici e privati: i primi sono sotto il dominio dello Stato; i secondi, invece, appartengono esclusivamente ai singoli. Inoltre, all'interno di questo Diritto proprio della società civile include anche quello relativo all'imposizione dei Tributi<sup>55</sup> enucleando, in modo sorprendentemente attuale per l'epoca odierna, una serie di limiti che l'Autorità civile deve rispettare: non deve essere imposto alcun Tributo che non si presenti come necessario per il raggiungimento del fine sociale comune; la Tassa deve avere, *ex natura sua*, un carattere generale in modo tale che tutti i

---

*eumdem populum distinctum eiusdem sanguinis, indolis seu characteris, aspirationis, linguæ, qui dicitur Natio. [...] Nec vox Patria idem semper significat ac Status. Attenta vi nominis, Patria dicitur veluti parens omnium nostrum [...]. Plures autem habet reales significationes. Nam indicat: a) Statum cuius nos membra sumus, dummodo tamen sit legitimus [...]. b) oppidum aut civitatem, cuius nos cives sumus. Amor Patriæ est naturalis, eumque Ecclesia nedum unquam non reprobavit, sed potius commendavit. Quoniam vero amare est velle bonum et quidem efficaciter, si et quantum fieri potest, hinc quisque nostrum potest ac debet Patriæ suæ bonum velle ac procurare pro viribus iuxta ordinem charitatis; secus Patriam amabimus verbo, sed non re. Hic amor in nostris vernaculis linguis dicitur patriotismus, et qui eum fovet patriota; unde patriotismus importat velle patriæ suæ bonum, ac procurare pro viribus iuxta ordinem charitatis». Ivi, 77-79.*

50 Cfr. *ivi*, 71.

51 Cfr. *ivi*, 81-88.

52 Cfr. *ivi*, 89-101.

53 Cfr. *ivi*, 109-114.

54 Cfr. *ivi*, 114-152.

55 Sul tema dello *ius possidendi* e dell'imposizione dei Tributi Gasparri cita molte volte opere di famosi economisti quali Jeremy Bentham (J. BENTHAM, *Œuvres en deux parties*, Bruxelles, 1829-1830) e Jean Baptiste Say (J.B. SAY, *Économie politique*, Paris, 1889); cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 112-113.

cittadini sostengano le spese pubbliche necessarie al mantenimento dell'ordine civile; i Tributi devono essere imposti secondo il criterio della capacità contributiva di ciascuno e percepiti in modo tale che non comportino una diminuzione del capitale ma soltanto dei redditi, pena l'estinzione della fonte tassabile; infine, devono considerarsi leciti tutti i Tributi che promuovano l'onestà e limitino il lusso mentre sono da considerarsi illeciti tutti quelli che ledano l'onestà del cittadino<sup>56</sup>. In tal modo, il già richiamato comune senso della giuridicità si riempie di contenuti molto concreti che, in un'epoca caratterizzata dal prevalere dell'individualismo giuridico e sociale riguardano, invece, la solidarietà nelle relazioni umane discendente dalla comunanza di obiettivi sociali.

Riguardo alla *potestas civilis* Gasparri, dopo avere affermato che si qualifica come il diritto di dirigere le azioni dei cittadini verso il bene comune<sup>57</sup>, ne indica l'imprescindibile necessità affinché possa condurre la comunità verso ciò che Leone XIII definisce, nell'Enciclica "*Immortale Dei*", «*commune propositum*»<sup>58</sup>. Di notevole interesse è la sua analisi sulle possibili forme di governo (monarchia assoluta, monarchia costituzionale, repubblica)<sup>59</sup> dove afferma che la migliore struttura governativa, in concreto, è determinata dalle circostanze, individuabili nell'indole dei cittadini e nelle necessità storiche e culturali, in modo tale che l'organizzazione esterna di ogni società sia accuratamente 'disegnata' tenendo in debita considerazione le peculiarità proprie di un popolo e dei suoi abitanti<sup>60</sup>. Se si tiene conto del fascino che nella cultura del nostro esercitò il pensiero di Francisco Suárez, è molto interessante che rispetto alla potestà legislativa, consistente nel promulgare Leggi, sia più marcato il riferimento al fine ultimo del dato normativo, il bene comune, proprio della speculazione dell'Aquinate.

Nel terzo ed ultimo libro delle *Institutiones Iuris publici* Gasparri tratta della Chiesa cattolica<sup>61</sup>, istituita da Cristo affinché gli uomini in essa e attra-

---

56 Cfr. *ivi*, 112-114.

57 Cfr. *ivi*, 115.

58 «*Quoniam vero non potest societas ulla consistere, nisi aliquis omnibus præsit, efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione efficitur civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem qua regatur, quæ non secus ac societas a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore*» (*Leo XIII, in encyclica Immortale Dei*). *Ivi*, 117.

59 Cfr. *ivi*, 124-130.

60 «*In concreto melior forma determinanda est ex circumstantiis nempe ex indole civium, historia necessitatibus, cultura, etc., ita ut forma pro una societate melior possit esse deterior pro alia*». *Ivi*, 131.

61 «*In hoc tertio libro de Ecclesia catholica agendum est; sed ne eadem repetamus quæ in tractatu theologico de Ecclesia tradita sunt, ea tantum evolvimus quæ in eodem tractatu prætermitti aut summis*



verso di essa possano santificarsi, ottengano la salvezza eterna e glorifichino Dio. Vengono quindi individuati i fini precipui della *Ecclesia Christi*: uno, il fine ultimo, è la felicità perfetta soprannaturale degli uomini in paradiso; l'altro, il fine prossimo, la loro santificazione soprannaturale in terra, condizione e allo stesso tempo misura della felicità degli stessi<sup>62</sup>. Il porporato insiste sul fatto che l'intento di Cristo fu duplice nel momento in cui istituì la sua Chiesa: la *sanctificatio supernaturalis* degli uomini nel mondo terreno; la *salus æterna* nella vita futura. Riguardo ai fini appena sopra individuati la Chiesa e lo Stato, pur avendo un unico scopo ultimo, la «*visio beatifica in vita futura*»<sup>63</sup>, differiscono per quanto concerne il fine prossimo: nello Stato, il raggiungimento del bene comune temporale nel proprio territorio conservando l'ordine giuridico e supplendo alle insufficienze dei privati cittadini; nella Chiesa, la santificazione soprannaturale di tutti gli uomini<sup>64</sup>. La naturale conseguenza di quanto affermato è che lo Stato si occupa di raggiungere il bene comune temporale nel proprio territorio; la Chiesa, invece, ha il compito gravoso di tendere al bene spirituale, *sanctificatio animarum singulorum*, di tutto il mondo<sup>65</sup>.

Anche se entrambe le società (*Ecclesia* e *Status*) hanno il fine prossimo diverso e ognuna opera per il raggiungimento del proprio<sup>66</sup>, indirettamente 'cura' il fine dell'altra<sup>67</sup>. Ed infatti, da una parte la Chiesa, anche se direttamente non si occupa del 'benessere' temporale dello Stato, indirettamente, nel perseguire il fine prossimo che le compete –la *sanctificatio supernaturalis hominum*– coopera al raggiungimento della felicità temporale degli in-

---

*veluti labiis attingi solent, quæque nostris temporibus ampliore tractatione indigere videntur*». *Ivi*, 159.

62 Cfr. *ibidem*.

63 *Ivi*, 162.

64 «*Nam Status pro fine proximo habet bonum commune temporale conservando ordinem iuridicum et supplendo insufficientia privatorum in suo territorio. Ecclesia pro fine proximo habet sanctificationem supernaturalem omnium et singulorum hominum*». *Ibidem*.

65 *Ibidem*.

66 Per ciò che riguarda il 'raggio d'azione' delle due *societates perfectæ* –Chiesa e Stato–, le materie che riguardano il raggiungimento del bene temporale competono allo Stato, quelle che concernono la *sanctificatio supernaturalis*, cioè il bene spirituale, sono di pertinenza della Chiesa; infine, quelle che afferiscono a tutti e due i *bona*, sono di competenza di entrambe anche se, in caso di conflitto, prevale la competenza della Chiesa (cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 162). La posizione di Cavagnis, riscontrabile nelle *Nozioni di Diritto pubblico naturale ed ecclesiastico* (cfr. F. CAVAGNIS, *Nozioni*, 215-216), è sicuramente più netta rispetto a quella del Gasparri, le cui idee sono mediate anche dall'ambiente in cui è vissuto per molti anni –quello parigino– nel quale ha elaborato le *Institutiones Juris publici* e dal quale ha respirato, ci sia passato il termine, un'aria se non diversa sicuramente meno rigida circa i rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

67 P. GASPARRI, *Institutiones*, 162.

dividui e della società civile<sup>68</sup>. Dall'altra parte lo Stato, nel perseguire il suo fine prossimo –il *bonum commune temporale*–, coadiuva la Chiesa nella sua missione di santificazione soprannaturale dei *christifideles*<sup>69</sup>. Non è ora il caso di soffermarsi sulle distinzioni tra questa impostazione del Gasparri e quella più polemica di alcuni suoi precursori, come il Cavagnis<sup>70</sup>; sia sufficiente segnalare come la prospettiva del nostro costituisca perfettamente il prodromo dell'indirizzo collaborativo che, anni più tardi, con la Costituzione pastorale “*Gaudium et Spes*” sarà ritenuto caratterizzante i rapporti tra Chiesa e comunità politiche<sup>71</sup>. In tal senso, vale la pena segnalare che il nostro autore non si tira indietro dall'affrontare tematiche che rimangono delicate, allora come ora, nonostante la positività che racchiude la prospettiva della *sana cooperatio*; basti pensare al capitolo quinto del libro terzo, intitolato *De iuribus Ecclesiae circa instructionem*<sup>72</sup>.

Riguardo ad un tema oggetto di accese discussioni in ambito dottrinale, i diritti della *societas ecclesiastica*, Gasparri si sofferma su alcuni che afferiscono allo *ius Ecclesiae circa bona temporalia*. Ben orientato spiritualmente sulla imprescindibile incarnazione della Chiesa in questo mondo, sostiene con chiarezza che essa ha il diritto proprio ed indipendente di possedere, amministrare e alienare i beni temporali (*ius possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia*)<sup>73</sup>, sia mobili che immobili; il diritto di esigere beni temporali (*ius exigendi bona temporalia*)<sup>74</sup> necessari al raggiungimento dei propri fini; nonché una speciale ‘immunità’ dei beni ecclesiastici dai Tributi civili<sup>75</sup>.

---

68 «*Ex una parte Ecclesia, prout constat ex dictis, non curat felicitatem temporalem huius vitae directe, quia ea non habet necessariam connexionem cum sanctificatione supernaturali; potest enim quis esse miser temporaliter, et sanctus, imo quandoque expedit miserum esse, ut sanctitas obtineatur. At Ecclesia, curans finem suum, idest sanctificationem supernaturalem hominum, eo ipso indirecte sed necessario, ac potenter curat felicitatem quoque temporalem individuorum et civilis societatis*». *Ivi*, 162-163.

69 «*Ex alia parte Status directe non curat, nec curare potest, sanctificationem supernaturalem suorum membrorum, quia quis potest esse bonus civis, etsi careat gratia habituali. Ad dum rite prosequitur finem suum, idest bonum temporale commune, eo ipso cooperatur aliquo modo sanctificationi supernaturali suorum membrorum*». *Ivi*, 163.

70 Sul punto si veda: M. NACCI, *Origini*, 106-117.

71 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1099-1100. Sull'importanza della Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* nel ‘nuovo assetto’ del Diritto pubblico ecclesiastico si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Origini*, 181-188.

72 Cfr. P. GASPARRI, *Institutiones*, 251-282.

73 Cfr. *ivi*, 173-178.

74 Cfr. *ivi*, 178-183.

75 Cfr. *ivi*, 183-187.

Il tema appena presentato suscita un grande interesse se si pensa che queste prerogative proprie della Chiesa circa la proprietà, il possesso, e l'alienazione di beni materiali, superando l'incertezza delle Fonti antiche, saranno oggetto di accurata regolamentazione all'interno del Codice piano-benedettino (Cann. 1495-1528)<sup>76</sup>, nei confronti del quale l'influenza e la fattività del nostro è universalmente conosciuta, e permangono anche in quello vigente<sup>77</sup>.

Sul potere temporale del romano Pontefice, vero *punctum pruriens* che ha trovato in disaccordo molta parte della dottrina ed è stato fautore di accese discussioni scientifiche<sup>78</sup>, l'autore affronta i termini della questione sotto un duplice aspetto, quello della legittimità e quello della necessità. Dal punto di vista della 'legittimità', dopo aver affermato che il "*civilis principatus*"<sup>79</sup> della Santa Sede è legittimo, rafforza il concetto esprimendo chiaramente che il Papa non ottiene il potere temporale dalla fede, poiché non esiste una definizione dogmatica in tal senso, ma che questo potere è prossimo alla fede, cosicché nessun cattolico o nessuna carta costitutiva di una società lo possa negare<sup>80</sup>. In riferimento alla 'necessità', dopo avere affermato che il potere temporale del romano Pontefice è indispensabile affinché egli possa esercitare liberamente il suo ministero apostolico, chiarisce ancor più incisivamente che tale potere è necessario alla Chiesa e alla Santa Sede «*non ad esse, sed ad bene esse*»<sup>81</sup> e che senza il cosiddetto *civilis principatus* l'esercizio del ministero apostolico non è pieno, stabile, libero e indipendente<sup>82</sup>. Le stesse argomentazioni utilizzate per giustificare la legittimità e la necessità del potere

76 *Codex Iuris canonici*, 1917, Liber III, De rebus, pars sexta, De bonis Ecclesiae temporalibus, Cann. 1495-1551.

77 *Codex Iuris canonici*, 1983, Liber V, De bonis Ecclesiae temporalibus, Cann. 1254-1310. Sul punto si veda: C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, 2007, 7ss.

78 «*Notum est nostris temporibus multos negare legitimitatem civilis principatus S. Sedis. Nonnulli quidem, quia aiunt romanum Pontificem esse non posse regem temporalem, seu potestatem supremam spiritualem et potestatem supremam temporalem in eadem persona esse incompatibilem iuxta principia christianae religionis. Alii autem, quia aiunt modum, quo illum romanus Pontifex acquisivit, legitimum non fuisse [...]. Attamen omnes acatholici, liberales, et etiam plures inter catholicos negant illius necessitate, aut de ea mussitant. Non est necessarium, quia romanum Pontifex primis octo saeculis illud non habet, et hodie illud non habet, et tamen romanus Pontifex optime suo ministerio functus est, et fungitur. Non est opportunum, quia nostris diebus publica opinio non tolerat viros ecclesiasticos negotiis saecularibus commiseri*». P. GASPARRI, *Institutiones*, 187-188 e 197.

79 *Ibidem*.

80 «*Quum vero Auctoritas civilis non sit Iudex in controversiis fidei et morum, sequitur per se non posse prohibere libros ob erroneas doctrinas contra fidem et mores. Si vero eae doctrinae iam damnatae sit ab Ecclesia, et manifeste tradantur in libro, potest et debet ipsum prohibere*». *Ivi*, 188.

81 Cfr. *ivi*, 197.

82 Cfr. *ibidem*.

temporale del romano Pontefice non possono valere, secondo l'autore, anche per i Vescovi. Per questi, al contrario, tale potere –*principatus aut temporalis iurisdictio*– non è necessario né opportuno ai fini dello svolgimento del ministero episcopale a causa degli abusi che potrebbero scaturirne *attenta humana natura* e ricorda, a questo proposito, un modello negativo di 'utilizzo' del potere episcopale rinvenibile nel Medioevo; un'epoca in cui –soprattutto prima dell'Assise tridentina– i Vescovi erano più attenti a svolgere le 'funzioni' di Principe piuttosto che quelle di Vescovo<sup>83</sup>.

Un ultimo riferimento riguarda il tema delle relazioni intercorrenti fra la Chiesa e lo Stato. Va avvertito immediatamente che sul punto è obbligatorio procedere per deduzioni derivanti da quanto finora analizzato. In effetti, non abbiamo il testo originale del Gasparri; egli stesso non manca di avvertire di aver prestato i suoi appunti ma di non averli mai ricevuti indietro<sup>84</sup>. Su questa tematica, in ogni caso, il primo dato che emerge è il cambiamento 'strutturale' nelle relazioni della Chiesa con gli Stati, un cambiamento che si tradurrà, con la firma dei Patti lateranensi del 1929, nella scelta dell'accordo bilaterale come strumento congeniale alla regolamentazione dei rapporti fra la Santa Sede e gli Stati. Gasparri, dunque –a differenza della cifra fortemente apologetica utilizzata sia da Tarquini che da Cavagnis nelle rispettive opere– per quanto attiene l'aspetto della Chiesa *ad intra* (il cosiddetto *Ius publicum ecclesiasticum internum*), 'legge' la Chiesa in chiave mistico-divina, conferendole un aspetto più teologico che autoritario; mentre per quanto concerne la Chiesa *ad extra* (il cosiddetto *Ius publicum ecclesiasticum externum*), focalizza la sua attenzione sulla utilità e necessità di una collaborazione fra la Chiesa e gli Stati, affinché la prima possa raggiungere il suo fine prossimo 'spirituale' –la *sanctificatio supernaturalis hominum*–, anche attraverso il raggiungimento del fine prossimo 'temporale' degli Stati: la felicità –sia pubblica che privata– dei consociati. Ciò manifesta in modo evidente il contributo di Gasparri al riordinamento della Disciplina giuspubblicistica ridisegnando *ex novo* il tema dei rapporti fra Chiesa e Stato in vista, anche, della prima codificazione del

83 «*Principatus aut temporalis iurisdictio non est necessaria pro exercitio ministerii episcopalis; atque [...] non licet argumentari a necessitate civilis principatus pro romano Pontifice ad necessitatem pro Episcopis. Exinde etiam opportunitas in regula generali dubia evadit. Nam pro romano Pontifice civilis principatus, quum sit necessarius, est etiam opportunus, praesertim quum abusus ex parte romani Pontificis vix timeri queant; sed pro Episcopis particularibus, quum non sit necessarius, nec etiam opportunus videtur, quia pluribus abusibus scatet, attenta humana natura. Et revera in media aetate plurent erant abusus, quum saepe Episcopus esset potius princeps quam Episcopus, aut nec Princeps ne Episcopus*». *Ivi*, 197.

84 «Manca per completo perché prestato non mi è stato restituito». *Ivi*, 283.

Diritto della Chiesa. Questa Scienza giuridica, nata in ambito universitario nella Germania settecentesca per arginare sia il diffondersi virulento del luteranesimo che le perniciose idee del Giusnaturalismo, fin dall'inizio si identificò per il forte afflato apologetico nel difendere i diritti della Chiesa, tanto *ad intra* quanto *ad extra*<sup>85</sup>. Negli scritti dei maggiori esponenti della canonistica curiale quali Camillo Tarquini e Felice Cavagnis, emerge con forza la portata apologetica e la missione ostinatamente difensiva, caratteristiche dalle quali si discosta, per l'appunto, Pietro Gasparri. Questo distacco e, contemporaneamente, rielaborazione dei rapporti Chiesa-Stato da parte del nostro si aggiungono ai motivi di portata spirituale che ho inteso proporre fra i molti aspetti del poliedrico porporato.

#### 4. CONCLUSIONI

Siamo giunti alla fine di questa riflessione sulla testimonianza di carità intellettuale che offre Pietro Gasparri nel settore dello *Ius publicum ecclesiasticum*. Mi sono permesso di riassumerla in tre conclusioni che ritengo stimolanti, oltre i confini di tale Scienza giuridica, per la crescita spirituale nella nostra condizione di giuristi del mondo e della Chiesa di oggi.

La prima conclusione è direttamente riferita allo sforzo nel riscoprire, in mezzo alle mutevoli condizioni sociali, un irrinunciabile senso della giuridicità; sforzo che è dato apprezzare nel Gasparri autore delle *Institutiones Iuris publici* specialmente nel tentativo di fondare la sua riflessione sul concetto aristotelico di società naturale, volendo esprimere in tal modo la secondarietà dell'organizzazione giuridica rispetto al suo valore umanizzante. In tal senso, anche se non è mai risultata semplice la loro coniugazione, è urgente affrontare con sensibilità giuridica, spiritualmente adeguata, il difficile rapporto tra potere legislativo e società, che vive oggi uno dei suoi momenti più critici. Lo dimostrano certe problematiche dell'attualità sociale quali, ad esempio, la sfiducia nelle Istituzioni e la scarsa partecipazione elettorale. L'esperienza intellettuale di Gasparri ci avverte di quanto sia sbagliato ritenere che il problema del riferito distacco riguardi solo la sfera pratica o, tutt'al più, appartenga alla riflessione metagiuridica. Al contrario, lo scollamento tra Diritto e società incombe su qualsiasi branca del sapere giuridico. A me, come storico del Diritto, preme sottolineare che le soluzioni che siamo chiamati ad escogitare passano

---

85 Sul punto: M. NACCI, *Origini*, 15-21.



per una riscoperta ogni volta più coraggiosa del ruolo non meramente passivo che spetta alla comunità, la cui condizione sarebbe riduttivo, anche nella Chiesa, ricondurre a quella di mera destinataria delle norme. In tal senso, la prospettiva culturale che emerge dall'evoluzione storica del Diritto canonico è l'imprescindibile esigenza di assicurare l'utilità delle norme ai bisogni della comunità cristiana. In altre parole, ciò che in termini teologici si chiama *sensus fidelium*, in termini giuridici può essere formulato come ricettività comunitaria delle norme. A mio avviso, tale ricettività deve essere considerata un criterio di primo livello nel discernere la legittimità ed efficacia delle Norme canoniche. Già in altre occasioni ho richiamato questo criterio poiché lo ritengo una sfida culturale particolarmente insidiosa nei confronti di alcuni aspetti, non esclusi quelli del vigente Diritto matrimoniale e processuale canonico<sup>86</sup>.

Una seconda conclusione ritengo possa discendere dall'esempio di disponibilità al cambiamento delle prospettive e delle Istituzioni che, per la sua apertura ai segni dei tempi e in forza della priorità che rappresenta l'obbligato servizio alla Chiesa e alla società, è dato cogliere nel Gasparri. In effetti, come autore, egli ritenne che fosse giunto il tempo di ridimensionare la visione rivendicativa e apologetica fino a quel momento prevalente nello *Ius publicum ecclesiasticum* traducendola successivamente, come uomo dalle altissime responsabilità di governo, nell'assunzione decisa della già riferita prospettiva di collaborazione con la società civile, escogitando quale supporto giuridico lo strumento concordatario. Penso che una sensibilità giuridica spiritualmente motivata non possa tirarsi indietro nel proseguire questo sforzo rifuggendo da nostalgie, evitando il pessimismo che vede in chi ci circonda soltanto un nemico, e superando l'inconsapevole desiderio di non perdere sicurezze del passato. È quanto mai urgente imparare da esempi coraggiosi, come quello di Gasparri, per saper leggere in positivo le fatiche del mondo in cui viviamo. Siamo chiamati piuttosto a percepire che, dietro apparenti ostilità, il mondo extraecclesiale forse si attende dal Diritto della Chiesa un ausilio adeguato rispetto a temi che rappresentano un interesse comune, fra i quali quello della dignità umana, della vita e della famiglia.

La terza conclusione, inseparabile dalla precedente, riguarda quel valore che ho formulato nell'introduzione come speciale raffinatezza giuridica per delineare il miglior supporto istituzionale ai valori sociali e comunitari, pur

---

86 Si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Historia docet: la ricezione della comunità e la giustificazione delle regole matrimoniali e processuali*, in *Diritto e religioni*, VI (2011), 2, 13-30.

còlta nella loro evoluzione. Gasparri è testimone di quanto tale supporto sia imprescindibile per non ridurre al limbo delle aspirazioni morali il riferito obiettivo. In tal senso, l'apertura del nostro Maestro ai segni dei tempi e la conseguente disponibilità al cambiamento delle istituzioni ha come limite invalicabile la salvaguardia dell'istituzionalità della Chiesa. In altre parole, la giusta evoluzione giuridica per meglio compiere la missione deve risultare coerente con l'esperienza che diede origine alla comunità cristiana. Sul versante interno, come ordinamento materiale, legittimazione e limiti di qualsiasi evoluzione del Diritto canonico discendono dalla pretesa che si ravvisa sin dalla sua nascita, quella cioè di costituire un Ordinamento originario, la cui giustificazione risiede nella volontà di assicurare la missione evangelizzatrice e dove la coerenza con l'esperienza che diede origine alla Chiesa, la cosiddetta volontà fondazionale, è criterio strutturante e discriminante nel discernere eventuali sviluppi non legittimi. In tali sforzi, emerse presto la consapevolezza di dover distinguere tra ciò che si ritenne appartenente alla volontà divina sulla Chiesa (il c.d. Diritto divino) da ciò che si considerò, altrettanto presto, rimesso alla responsabilità della stessa Chiesa dopo i dovuti discernimenti.

Non sarebbe ancora completa questa conclusione se ai tre contenuti specifici appena indicati non si segnalasse, come filo conduttore comune di altissima qualità spirituale, il 'senso di anticipo' che è dato apprezzare nel nostro. Su ciascuno dei tre, pur con differente entità, la successiva storia della Chiesa dimostra la bontà del suo pensiero, soprattutto in quegli aspetti in cui fu più coraggioso. Ora, in un contesto spirituale come quello di oggi possiamo affermare che essere in grado di non trasformare in velleità e mera avventura le proprie intuizioni non è solo merito personale ma un dono ricevuto. Attesa la complessità e frammentarietà che caratterizzano l'epoca attuale, ritengo azzardato che l'operatore del Diritto di oggi possa pretendere di ricevere tale dono nell'intimità della sua religiosità personale e nella mera individualità del proprio agire. Le circostanze odierne richiedono come principale sforzo spirituale quello di sapersi confrontare con onestà intellettuale per non essere travolti dagli eventi e rispondere, quindi, con lo stesso 'senso di anticipo' che caratterizzò, nelle sue varie e ricche dimensioni, l'opera di Gasparri.